



Comune di Minucciano
P.zza Chiavacci n. 1 – 55034 Minucciano (LU)
tel. 0583 610391 – fax 0583694069
pec: comune.minucciano@postacert.toscana.it

REFEREDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29 MARZO 2020

VOTO ITALIANI ALL'ESTERO:

I cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) e nelle **liste elettorali**, possono **VOTARE PER CORRISPONDENZA**.

È POSSIBILE IN ALTERNATIVA, PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO ED ISCRITTI ALL'AIRE, SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE DI ISCRIZIONE ELETTORALE, comunicando per iscritto la propria scelta (**OPZIONE**) al Consolato entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni. Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia.

La scelta (**opzione**) di votare in Italia vale solo per una consultazione referendaria.

Si ribadisce che in ogni caso l'**opzione DEVE PERVENIRE all'Ufficio consolare NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL'INDIZIONE DELLE VOTAZIONI, OVVERO ENTRO IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2020**. Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e – per essere valida – deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e **firma** dell'elettore, accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante.

Per tale comunicazione si può anche utilizzare l'apposito modulo scaricabile da questo sito o da quello del proprio Ufficio consolare.

Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.

La scelta di votare in Italia può essere successivamente **REVOCATA** con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all'Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'esercizio dell'opzione.

Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge **NON** prevede alcun tipo di **rimborso** per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all'interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.

GLI UFFICI CONSOLARI DI APPARTENENZA SONO A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO.